



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA
PERUGIA**

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE
CIG: Z77396E5B4**

TRA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA (c.f. 80004400547), in persona del Segretario Generale Dott. Salvatore Bufalo, domiciliato per la carica presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria in Perugia, Via Baglioni, n. 3, nel contesto del presente atto indicato per brevità come **"Amministrazione"**

E

"AUTONELOGGI RADICCHI" di **Elio Radicchi**, via Bella n. 14, 06122 Perugia, (c.f. RDCLEI60R29E256P, p. i.v.a. 01483810543), di seguito indicato per brevità come **"Fornitore"**

PREMESSO CHE

- è stata attivata un'indagine di mercato rivolta ad alcuni operatori locali iscritti nel Mercato Elettronica Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisizione del servizio di autonoleggio di un'auto di rappresentanza con conducente per il trasporto esclusivo di persone al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale, avendo a riferimento tratte stradali determinate e comprensive di specificati tempi di attesa;
- l'offerta della ditta individuale AUTONELOGGI RADICCHI di Elio Radicchi, sopra generalizzata, è risultata la più conveniente tra quelle pervenute, come da preventivo 24.11.2022 acquisito al protocollo dell'Amministrazione al n. 1294 in pari data;
- l'Amministrazione - con Determina a contrarre n. 1/2023 - ha manifestato l'intendimento di procedere all'acquisizione del servizio di "Noleggio autovettura con conducente" per il periodo 10.01.2023-31.12.2023 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 coordinato con il D. Lgs. 56/2017 alla predetta ditta;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha ad oggetto l'esecuzione del servizio di "Noleggio di auto con conducente", per il trasporto di persone, per le esigenze del Presidente del TAR dell'Umbria di servizio e/o di rappresentanza istituzionale per la partecipazione a incontri, convegni, manifestazioni ufficiali, ecc..
2. Il servizio può altresì riguardare lo svolgimento delle attività amministrative del medesimo TAR che comportino l'esecuzione di servizi esterni e che siano state previamente autorizzate per iscritto dal Dirigente dell'Amministrazione.

2 - DURATA

La presente convenzione ha durata dal 10.01.2023 al 31.12.2023 e non è tacitamente rinnovabile.

3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in convenzione il Fornitore si obbliga ad osservare norme e prescrizioni legislative e regolamentari, sia di carattere generale che specificamente inerenti ai servizi in convenzione, in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione della convenzione.
2. Per le esigenze del Presidente del TAR dell'Umbria di servizio e/o di rappresentanza istituzionale per la



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA
PERUGIA**

partecipazione a incontri, convegni, manifestazioni ufficiali, ecc., il fornitore dovrà disporre di autovettura di decoro adeguato alla carica del Presidente del TAR dell'Umbria.

3. Il Fornitore è tenuto a comunicare il nominativo del proprio Referente, il suo recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica.

4. Il servizio dovrà essere garantito per le tipologie di corse, in orario antimeridiano e pomeridiano, appresso indicate a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, poiché la tratta potrà essere variata a seconda degli impegni istituzionali segnalati dal Presidente, non determinabili con anticipo:

TRATTA	Prezzo complessivo - IVA esclusa
Tratta Perugia/Roma – con attesa del conducente almeno 6 ore (andata e ritorno)	€ 350,00
Tratta Perugia entro 8 Km. (Regione, Questura, Università, USL con attesa del conducente di almeno 2 ore (andata e ritorno)	€ 50,00
Tratta Perugia / Villa Umbra con attesa del conducente di almeno 2 ore (andata e ritorno)	€ 70,00
Tratta Perugia Sede TAR – Prefettura di Terni ed altre P.A. Km. 164 circa con attesa del conducente di almeno 2 ore (andata e ritorno)	€ 160,00
Tratta Perugia Sede TAR- Assisi: Km. 52 con attesa del conducente di almeno ore tre (andata e ritorno)	€ 120,00
Tratta Perugia Sede TAR – Spoleto Km. 64 con attesa del conducente di almeno 3 ore (andata e ritorno)	€ 130,00
Tratta Perugia Sede TAR – Todi Km. 86 con attesa del conducente di almeno 3 ore (andata e ritorno)	€ 130,00
Tratta Perugia Sede TAR – Orvieto Km. 156 con attesa del conducente di almeno 3 ore (andata e ritorno)	€ 160,00
Tratta Orvieto – Perugia Sede TAR e rientro nel pomeriggio ad Orvieto, senza sosta	€ 220,00
Tratta Perugia Sede TAR – Terontola Km. 42 con attesa del conducente di almeno 3 ore (andata e ritorno)	€ 130,00
Tratta Terontola – Perugia Sede TAR e rientro nel pomeriggio a Terontola, senza sosta	€ 140,00
Tratta Perugia Sede TAR – Chiusi Km. 50 con attesa del conducente di almeno 3 ore (andata e ritorno)	€ 130,00
Tratta Chiusi – Perugia Sede TAR e rientro nel pomeriggio a Chiusi, senza sosta	€ 160,00
Costo ora di attesa extra	€ 28,00

5. Il TAR si riserva la facoltà di indicare all'interno del territorio del Comune di Perugia, della Regione Umbria ed altri eventuali luoghi extra-regione, ulteriori tratte e/o tratte diverse non determinabili in anticipo.

6. Il TAR si riserva la facoltà di procedere alla riduzione delle corse nell'ipotesi in cui le stesse non siano utili alla finalità istituzionale e/o dirette al conseguimento degli obiettivi di risparmio delle spese come



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA
PERUGIA**

previsto dall'art. 1 del DPCM e/o nel caso di rideterminazione della stessa da parte degli Uffici Centrali. Nel caso di specie, il Fornitore nulla potrà pretendere nei confronti del T.A.R. per le motivazioni indicate.

7. Il Fornitore dovrà assicurare il servizio all'indirizzo segnalato per la partenza con un preavviso da parte del Tribunale. Il servizio dovrà essere svolto da persone in possesso di idoneo certificato di abilitazione professionale.

4 – VALORE DELL’AFFIDAMENTO

1. Il valore complessivo dell'affidamento del servizio è di € 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) IVA inclusa;
2. Il corrispettivo per le singole tratte è quello indicato nel preventivo acquisto al protocollo al n. 1294/2022 e riportato nella presente convenzione.

5 – PERSONALE: SICUREZZA DEI LAVORATORI, REQUISITI ED OBBLIGHI

1. Il Fornitore deve operare con proprio personale, regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità e con attrezzature e mezzi propri, nei luoghi e nei tempi autorizzati.
2. L'esecuzione delle attività dovrà avvenire adottando tutte le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
3. Il Fornitore è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla normativa del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
4. Il Fornitore deve ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e deve adottare tutte le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi.
5. Il personale addetto al servizio dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze dell'Amministrazione;
6. Il Fornitore dovrà comunicare tramite PEC, prima dell'inizio delle prestazioni, l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento, ivi comprese le sostituzioni previste per ferie o malattie e dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che dovessero verificarsi in corso di esecuzione del contratto.
7. Il Fornitore dovrà dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da esso dipendente agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, ed assumendosi integralmente l'onere del corretto trattamento retributivo, contributivo e assistenziale, anche in sede di contenzioso del lavoro.
8. L'Amministrazione ha la facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone non gradite che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di insoddisfazione o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.
9. Il Fornitore deve adibire al servizio personale di assoluta fiducia e di comprovata riservatezza;
10. Il personale in servizio ha l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza.

6- LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. La fatturazione dei servizi dovrà essere bimestrale posticipata, emessa in regime di *split payment* con l'indicazione del codice CIG, in formato elettronico. Ciascuna fattura dovrà contenere espresso riferimento alla presente convenzione, al CIG, nonché al codice fiscale/p.iva della Ditta ed al Codice IPA: RJX3ZB.
2. La liquidazione del corrispettivo sarà disposta a presentazione di regolare fattura, previo riscontro della regolarità dei servizi resi e della regolarità contributiva della Fornitore con pagamento a 60 giorni dalla data



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA PERUGIA

di ricevimento della fattura, mediante accredito sul conto c/c bancario dedicato di cui alla dichiarazione di tracciabilità resa.

3. Qualsiasi irregolarità, formale o materiale, riscontrata nella compilazione della fattura o nell'esecuzione dei servizi, interromperà il decorso del termine indicato sopra per i pagamenti; le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.

4. Per motivi di natura amministrativo-contabile relativi agli adempimenti di chiusura delle scritture contabili dell'esercizio finanziario, in deroga alla tempistica di cui al precedente capoverso, i pagamenti delle fatture che perverranno dal 1° dicembre al 31 gennaio di ogni anno potranno essere effettuati entro il successivo 31 marzo senza determinare l'applicazione di interessi moratori.

5. L'Amministrazione può trattenere sul prezzo da corrispondere le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati all'operatore economico e al pagamento di eventuali penalità.

7 – SUBAPPALTO

È vietata la cessione del servizio ed il subappalto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche di una sola parte della fornitura, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati al Tribunale.

8 – RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

1. Il Fornitore sarà considerato responsabile dei danni provocati, per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi che venissero arrecati all'Amministrazione, alle persone ed alle cose, e terzi, tenendo sollevata l'Amministrazione, la quale sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa ed altro onere ad esso collegato.

2. Le violazioni degli obblighi posti a carico dell'Impresa a norme di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio, saranno contestati per iscritto. Il Fornitore dovrà far pervenire entro i cinque giorni successivi alla contestazione le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l'Amministrazione applicherà le penali previste dal successivo Art. 12.

3. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti dei terzi e del personale tutto dell'Amministrazione derivante dalla gestione del servizio, saranno altresì coperte da polizza assicurativa la quale dovrà avere le caratteristiche indicate all'Art. 9 del presente contratto.

9- COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per perdite patrimoniali eventualmente cagionate all'Amministrazione in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore dovrà, pertanto, sottoscrivere una polizza assicurativa con una Compagnia di assicurazione, che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato all'Amministrazione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi.

3. Qualora il Fornitore fosse già provvisto di un'adeguata polizza assicurativa con Compagnia di assicurazione a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni sopra indicate.

4. La polizza assicurativa per la responsabilità civile, dovrà essere consegnata all'Amministrazione in copia conforme all'originale entro n. 6 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

10 - RECESSO DALLA CONVENZIONE

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 C.C., con preavviso di almeno 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione,



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA
PERUGIA**

da parte del Fornitore, della relativa comunicazione. In tale ipotesi l'Amministrazione è tenuta al pagamento delle sole fatture emesse in relazione alle prestazioni eseguite alla data in cui il recesso ha efficacia.

2. Il Fornitore non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

3. L'Amministrazione potrà avvalersi del diritto di recesso nei modi e termini stabiliti dall'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95 del 06.07.2012 "Spending Review" convertito dalla Legge N. 135 del 7 agosto 2012.

11 – PENALITÀ

1. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente Contratto, l'Amministrazione applicherà una penale da € 10,00 a € 200,00 per ogni infrazione relativa all'esecuzione del Contratto.

2. Il Responsabile del Procedimento invierà al Fornitore, formale contestazione scritta assegnandogli un tempo, non inferiore a 3 (tre) giorni, per poter presentare le proprie controdeduzioni.

3. Fatti salvi gli altri casi di inadempienza contrattuale previsti dalle norme di legge e dal presente contratto, costituiscono sicuramente casi di inadempimento, soggetti alla procedura di applicazione delle penali, le seguenti fattispecie:

-mancata accettazione del servizio richiesto: € 50,00 per ogni non accettazione;

-non erogazione del servizio prenotato: € 200,00;

-ritardo sull'orario concordato: € 10,00 per ogni 10 minuti di ritardo successivi ai primi 5 minuti di ritardo.

4. L'importo delle penali sarà dedotto dal corrispettivo dovuto al Fornitore ovvero tramite escussione della cauzione prestata; in tale ultimo caso il Fornitore dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

5. L'applicazione delle stesse non esclude la richiesta del maggior danno subito.

6. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all'articolo successivo, l'Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno del Fornitore con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

12 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. È fatta salva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1453 C.C. a rischio e danno del Fornitore, con riserva, altresì, di richiesta di risarcimento dei danni cagionati, in caso di violazione delle pattuizioni contrattuali che determinino grave inadempienza nell'esecuzione del servizio. In tale evenienza sul Fornitore graverà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede contrattuale.

2. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., per cui le parti concordano che il prezzo praticato sarà adeguato al miglior corrispettivo nel caso di intervenuta disponibilità di Convenzione CONSIP e qualora la stessa preveda condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle praticate in base al contratto stipulato e che la risoluzione del contratto avverrà di diritto quando la parte interessata dichiarerà all'altra che intende valersi della clausola risolutiva espressa;

13 – GARANZIA DEFINITIVA

Il Fornitore - per il servizio reso in precedenza, che ha garantito un elevato grado di soddisfazione, la competitività del prezzo praticato nonché la qualità della prestazione - è esonerato dalla garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 11, secondo periodo del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

14 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, con obbligo di accettazione da parte dello stesso, di incrementare o ridurre il servizio oggetto del presente Contratto, per un importo massimo in più o in meno, che non superi il quinto dell'importo contrattuale complessivo, alle medesime condizioni e termini contrattuali, secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA
PERUGIA**

15 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le Parti fanno riferimento, in quanto compatibili, alle norme vigenti del C.C. ed a quelle in materia di pubbliche forniture, nonché alla normativa comunitaria in materia di aggiudicazione di appalti e forniture.

16 – PATTO DI INTEGRITA'

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto d'integrità costituisce causa di esclusione, ai sensi del piano per la prevenzione della corruzione della G.A..

17 – TRACCIABILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata normativa.

18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è designato nella persona del Funzionario Francesca Bianconi, mail: f.bianconi@giustizia-amministrativa.it.

19 – CONTENZIOSO

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Perugia.

20 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento (UE)2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il titolare del trattamento dei dati personali è l'Amministrazione; la stessa garantisce che il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali. I dati personali e sensibili comunicati saranno trattati ed utilizzati ai fini della presente procedura e conservati presso gli uffici dell'Amministrazione e/o presso gli Uffici centrali dell'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, nella responsabilità dei dipendenti/personale addetto (tenuti al rispetto del segreto professionale o del segreto d'ufficio o impegnati dal vincolo contrattuale all'obbligo della riservatezza). Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore esprime, pertanto, l'assenso al predetto trattamento.

Perugia, 10 gennaio 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL T.A.R. DELL'UMBRIA
dott. Salvatore Bufalo

La Ditta
